



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e

Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 32_2016

Roma, 09 Marzo 2016

Oggetto: NOTA DALLA PERIFERIA.

Si pubblica la nota pervenuta da un lavoratore del Ministero della Giustizia.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Al Segretario Generale Confasal Unsa
e, p.c. Ai Segretari Nazionali Sindacati Giustizia
Al Comitato Lavoratori Giustizia
e, per eventuali valutazioni politico/sindacali All'Ill.mo Sig. Ministro della Giustizia
On.le Andrea Orlando

Caro Segretario Generale,

mi rivolgo a Lei perché sulla proposta di modifica del contratto integrativo per il personale del Ministero della Giustizia, D.O.G., non vi è alcuna firma, ma, essendo redatta su carta intestata, deduco che della proposta ne assuma la paternità.

Mi permetta, nel senso più ampio possibile e nel rispetto dei principi di continenza e pertinenza, di esercitare il diritto di critica (art. 21 Cost).

Ho letto la proposta di modifica del C.C.I. – D.O.G. e sono stato pervaso improvvisamente da due sentimenti, di segno opposto ed in rapida sequenza: a) ilarità; b) rabbia lacerante.

Mi spiego meglio.

a) Ad una prima e rapida lettura, pensavo fosse un copione degno del miglior repertorio di Maurizio Crozza.

Mi sono chiesto: ma se il C.C.I. 2006/2009, con l'introduzione di nuove figure funzionali e la modifica di alcune competenze, ha creato grossi problemi interpretativi, tanto da indurre la Direzione Generale del Personale del D.O.G. a dare, nel 2011, una sua unilaterale interpretazione, figurarsi l'introduzione di nuove e fantasiose figure professionali (che risulteranno ancor più incomprensibili).

La proposta mi sembra particolarmente creativa (da qui, il senso di ilarità).

b) Le chiedo: perché tanto odio nei confronti dei cancellieri? Addirittura si vorrebbe istituire la figura del cancelliere capo, in sostituzione di quella del cancelliere, a costo zero. Appare di pessimo gusto pensare che quella che un tempo era la figura di vertice di ogni ufficio giudiziario venga declassata e trasferita nella 2^a area (ex carriera esecutiva/concetto).

L'appellativo "capo" dovrebbe dire e dare qualcosa di più.

Vi sono, poi, tutta una serie di criticità che stimoleranno il personale giudiziario – il giorno dopo la firma – ad adire il Giudice del Lavoro per elidere dall'ordinamento questa mostruosità.

Signori, si ricomincia! L'esperienza non insegna!

La proposta sembra scritta da una persona che non entra in un ufficio giudiziario da 10/15 anni; che, cioè, sconosce le odierne esigenze operative di un Tribunale (o Procura della Repubblica o Corte d'Appello, non cambia nulla).

Di seguito esaminerò le singole e nuove figure professionali proposte.

Articolo 5: Direttore di area.

"Coadiuvava il magistrato per quanto attiene le attività paragiurisdizionali". A parte la ridondanza del termine, cosa deve fare il direttore di area? Mi sembra una scatola vuota.

Abbiamo assistito in questi anni alla fuoriuscita dall'attività di supporto diretto alla giurisdizione di oltre 2500 direttori amministrativi. Dall'entrata in vigore del CCI 2006/2009 molti direttori amministrativi non appongono più il depositato sugli atti, non rilasciano copie conformi, non firmano la esecutività delle sentenze, non appongono la formula esecutiva, etc., etc. Tutte queste funzioni oggi vengono svolte, (quasi) esclusivamente, dai funzionari giudiziari e dai cancellieri.

Per carità, tutto legittimo; il loro profilo professionale esalta la funzione di alter ego del dirigente.

Allora, mi potrebbe spiegare cosa devono fare in un grosso ufficio 30-40 alter ego del dirigente? Basterebbe un solo vicario, ma il C.C.I. 2006/2009 ha prodotto questo!

Come se non bastasse, con questa proposta, per accontentare gli attuali funzionari giudiziari (che – strana coincidenza – hanno tutti più di 7 anni di servizio) si crea, accorpando i direttori amministrativi, la figura del direttore di area, con funzioni paragiurisdizionali (ovviamente la proposta sarà fortemente avversata dai direttori amministrativi!).

Ciò comporterà – qualora la proposta venisse sottoscritta - la fuoriuscita dall'attività operativa degli uffici giudiziari (deposito provvedimenti, esecutività, formule esecutive, rinuncia all'eredità, inventari, etc., etc.) di ulteriori 4.000/5.000 unità.

Verosimilmente, ad una giustizia in stato comatoso (ed è sotto gli occhi di tutti), si vuole dare il colpo di grazia!

Ma non è tutto. Dal punto di vista giuslavoristico, avete previsto l'accesso in posizione economica F2.

Ricordo, ma certamente lo sa meglio di me, che l'attuale normativa (anche legislativa), prevede due soli tipi di accesso dall'esterno nella ex carriera direttiva, poi area C ed oggi terza area: in posizione F1, con laurea triennale; in posizione F3, con laurea magistrale. Tra F1 ed F3, tertium non datur.

Quale dovrebbe essere il titolo di studio richiesto per l'accesso in F2 (visto che prevedereste anche l'accesso dall'esterno)?

A me appare leggerissimamente (per usare un termine fantozziano, qui particolarmente attuale) illegittimo che un C.C.I. (rectius: una modifica) introduca fattispecie nuove in violazione dei principi dettati dal C.C.N.L., dal D.P.R. 487/94 e dal D. L.vo 165/01.

L'unica iniziativa utile e produttiva di effetti positivi sulla funzionalità degli uffici, sarebbe quella di ridurre alla sola figura del funzionario giudiziario (come già avviene per: bibliotecario, U.N.E.P., informatico, statistico, contabile, dell'organizzazione, linguistico) tutto il personale della terza area (art. 8, C.C.N.L. Ministeri).

Ma con il C.C.I. 2006/2009 si è voluto dare qualcosa agli ex cancellieri C2 che, tramontata la speranza della vice-dirigenza (perché palesemente illegittima) e la mai germogliata pre-dirigenza, vedevano una effimera gratificazione nella differenziata figura del direttore amministrativo.

Articolo 6. Istituzione della figura del cancelliere capo.

Le molteplici sentenze e l'art. 21 quater, legge 132/15, non significano nulla? Tanti Giudici del Lavoro hanno dichiarato illegittimo il C.C.I. 2006/2009 per violazione del C.C.N.L. nella parte in cui vieta l'istituzione della stessa figura professionale su due aree diverse.

Il suddetto art. 21 quater istituisce il ruolo ad esaurimento del cancelliere (al fine di eliminare la suddetta figura, con determinazione della relativa copertura finanziaria) con l'obiettivo di unificare la figura del cancelliere con quella del funzionario giudiziario.

Invece con l'art. 6 si propone di istituire la nuova figura del cancelliere capo, al quale si attribuirebbero, oltre le funzioni già previste per l'ex cancelliere, anche quelle di "raccordo e coordinamento delle attività previste per l'ufficio per il processo".

Premesso che l'attività di coordinamento di una unità operativa (tale sarà l'ufficio per il processo) si ascrive al solo personale della terza area, l'aggiunta di questa ulteriore funzione, comporterebbe la perfetta sovrapposizione delle competenze del cancelliere capo (area seconda) con quelle del funzionario giudiziario (area terza).

Egregio Signore, tutto ciò è vietato dal C.C.N.L. e lo hanno sentenziato tutti quei Tribunali che hanno dichiarato la illegittimità parziale del C.C.I. 2006/2009.

E' mai possibile che si avanzi una proposta con la quale si reiterano gli stessi difetti (si tratta di difetti genetici) di un contratto già dichiarato parzialmente nullo, con sentenze passate in giudicato, per violazione del C.C.N.L.?

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum.

Articolo 7. Segretario Giudiziario.

Detta figura sostituisce l'attuale assistente giudiziario, con le stesse competenze. Solo ed esclusivamente per questa figura, al comma 5, si prevede la possibilità, dopo un periodo di monitoraggio, di valutare la maggiore valorizzazione del suddetto profilo professionale.

L'apoteosi si raggiunge con l'art. 9, dove, al 2° comma, si dice che "le nuove dotazioni organiche del profilo di cancelliere capo saranno determinate, partendo dall'attuale quantificazione, in numero tale da favorire il passaggio a tale profilo di un numero, da concordare tra le parti, di ex assistenti giudiziari".

Complimenti! In pochi anni ecco l'evoluzione senza se e senza ma; soprattutto, senza selezione: operatore B2 >> assistente giudiziario >> segretario giudiziario >> cancelliere capo.

Caro Segretario generale, gli odierni cancellieri, per rivestire la qualifica (e poi *stagnare* ed *ammuffire* nell'attuale situazione) hanno affrontato un concorso abbastanza selettivo, con due prove scritte e nove materie orali: negli unici tre concorsi banditi – 1989, 1991 e 1998, correttamente, con accesso alla 6^a q.f., il primo, e posizione economica B3, gli altri due, – sono state presentate decine di migliaia di domande (complessivamente oltre 100.000), ma da ogni selezione sono risultati idonei soltanto 1500/1700 candidati – tutto documentato -.

Articolo 8. Si propone la creazione della figura dell'assistente per il processo telematico, con accesso in F2.

E' davvero anomalo questo appiattimento in F2.

In questa fascia retributiva avrebbero accesso, in ordine crescente di responsabilità: assistente per il processo, segretario giudiziario, cancelliere capo: tre figure professionali diverse, stesso livello retributivo.

La proposta presenta vari aspetti di illegittimità tra i quali la violazione del principio di ragionevolezza e la violazione degli artt. 2, 3 e 36 Cost.

I nostri Padri Costituenti hanno forse solo perso tempo a scrivere quei principi fondamentali?

A me sembra più razionale ed equilibrato il sistema di classificazione degli EE.LL. e dell'Università e ricerca scientifica, ove il personale è suddiviso in quattro aree, con all'interno la previsione di sviluppi economici:

area A: ausiliari

area B: esecutiva

area C: concetto

area D: direttiva

Preg.mo Sig. Ministro, la proposta avanzata dalla Confsal-unsal produrrebbe, nell'immediato futuro, i seguenti effetti:

1) stimolerà ed alimenterà un nuovo e diffuso contenzioso;

2) creerà confusione sulle competenze: più sono le figure professionali, maggiore sarà la difficoltà di determinare i confini delle singole funzioni;

3) l'istituzione del direttore di area, moltiplicherà (portando a 6.000/7.000 unità) la fuoriuscita dalle funzioni di supporto operativo alla giurisdizione (paralisi totale degli uffici giudiziari!).

Caro Segretario Generale, in ambito processuale un atto, che non può essere accolto, può essere dichiarato inammissibile oppure improcedibile; quello proposto da Lei è IMPRESENTABILE!!!

Cordiali saluti

Addi 6 marzo 2016

Domenico Badalamenti (cancelliere r.e.)